



P.P. CH-3003 Berna, AFC, SEI

Indirizzo del detentore di informazioni

{n. incarto SIQA}
Berna, 4 luglio 2013

Riferimento del detentore di informazioni : 0000

Decreto di edizione n. 00000

Assistenza amministrativa secondo la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (CIF GB-CH, RS 0.672.936.74)

Richiesta delle autorità fiscali del Regno Unito [Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)] del 1° luglio 2013

Gentili signore, egregi signori,

Facciamo riferimento alla richiesta di assistenza amministrativa citata a margine. Con scritto del 1° luglio 2013, HRMC chiede la trasmissione dei dati concernenti la seguente persona, per il periodo dal **1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013**:

Cognome:	Example	Indirizzo:	Main Street 27 SW1B1AB London
Nome:	John		
Titolo:	Lord		
Sesso:	m		
Data di nascita:	1968-01-01	Paese:	UK
Nazionalità:	UK		
Professione:	Lawyer		
Osservazioni:			

Voltare pagina!

Dati convertiti
in codice QR:



Dopo aver esaminato la richiesta di HMRC siamo giunti alla conclusione che nella fattispecie le condizioni previste dall'articolo 31 della Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI, RS 672.4), in relazione all'articolo 33 CIF GB-CH, sono state adempiute. Per questa ragione vi preghiamo cortesemente di volerci consegnare le informazioni e i dati richiesti da HMRC.

Conformemente alle definizioni contenute nella Convenzione del 6 ottobre 2011 come pure nella direttiva del 5 marzo 2013 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, le informazioni richieste dovranno essere trasmesse mediante il **formulario 685**. Tale formulario è ottenibile sul nostro sito internet inserendo il **webcode d_05089_de**:

www.estv.admin.ch (inserire il webcode sotto il collegamento «accesso diretto a un documento»).

Una versione aggiornata e parzialmente automatizzata del formulario 685 è disponibile. La preghiamo di scaricare il nuovo questo formulario per beneficiare delle sue nuove funzioni.

Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, il contribuente britannico dovrebbe essere identificato dal nome, l'indirizzo e, se note, la data di nascita e l'attività esercitata nonché altre informazioni per identificarlo.

L'ortografia dei cognomi e dei nomi dei contribuenti può variare, perciò l'AFC invita tutti i detentori di informazioni a includere tutti gli elementi suddetti nella loro ricerca.

Per eventuali domande relative alla presente richiesta vi invitiamo a contattarci senza indugio.

Vi preghiamo cortesemente di trasmetterci le informazioni richieste **entro il termine di 14 giorni dalla ricezione** del presente decreto (art. 32 cpv. 1 LIFI).

Qualora la persona coinvolta sia stata identificata in maniera inequivocabile ma, secondo la documentazione in vostro possesso, risulti domiciliata ad un indirizzo differente da quello menzionato nella richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrà esserne informata al momento della trasmissione delle informazioni.

Il non adempimento del presente decreto sarà sanzionato giusta l'articolo 42 ss. LIFI.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e potrà essere impugnato soltanto congiuntamente alla decisione finale (art. 19 cpv. 1 della Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 672.5]).

Cordiali saluti

Miek Haller
Responsabile supplente SEI

Eva Thelisson
Responsabile CIF